



# COMUNE DI ACERRA

Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999))

[www.comune.acerra.na.it](http://www.comune.acerra.na.it)

**Ordinanza n. 29 del 09/04/2020**

**Oggetto: Ulteriore misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Ordinanza di chiusura di tutte le attività commerciali per i giorni 12 e 13 aprile 2020.**

## IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto DPCM del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Vista l'Ordinanza 12.03.2020 del Ministro della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19. "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure statali previamente adottate;

Preso atto che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 3 aprile 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica - Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure", sono state confermate, tra l'altro, fino al 13 aprile 2020, tutte le misure adottate con precedenti ordinanze al fine di contenere al massimo la possibilità di contagio da Coronavirus;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla esigenza di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e quindi, con i mezzi a disposizione, garantire la salute pubblica, ovvero di ogni singolo cittadino;
- che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Campania, è in continua evoluzione;
- che nell'ultimo mese, grazie alle misure introdotte, ai controlli effettuati sul territorio ed al rispetto delle prescrizioni da parte della cittadinanza, la nostra comunità ha visto una contenuta diffusione del virus;
- che nella settimana corrente, viste le imminenti festività pasquali, è prevedibile un maggiore e ingiustificato affollamento di persone sulle pubbliche vie e nelle aree urbane;
- che i dati positivi in tema di numero di contagiati ha provocato in taluni l'erroneo convincimento che la fase di allerta sia terminata e, quindi, si possano abbandonare le condotte prudenziali sin qui avute;
- che una minore attenzione e/o rispetto delle regole di comportamento potrebbero vanificare tutto quanto sin'ora fatto, rendendo inutile il sacrificio di chi è stato costretto a rimanere in casa e di quanti hanno dovuto chiudere le proprie attività o non hanno potuto svolgere il proprio lavoro;

- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia;

Considerato che gli atti citati si pongono come obiettivo di carattere generale, tra l'altro, la limitazione della circolazione delle persone e limitare o vietare il formarsi di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, più in generale, di limitare gli spostamenti sul territorio per evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Rilevato che nelle ultime ore, nel territorio del Comune di Acerra si sono riscontrati flussi veicolari in entrata ed uscita maggiori rispetto ai precedenti giorni;

Ritenuto opportuno, in considerazione della principale esigenza generale di evitare per le prossime festività di Pasqua (domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020) situazioni di pericolo derivanti da eccessivi quanto al momento ingiustificati afflussi e assembramenti di persone sulle pubbliche vie e nelle aree urbane, sospendere temporaneamente le attività commerciali sul territorio comunale, nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, tenuto conto che nei giorni immediatamente precedenti le festività pasquali si ha la possibilità di provvedere all'approvvigionamento dei generi di prima necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Acerra e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi degli atti citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art.32. Che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

Con i poteri di Autorità sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 3, T.U.O.E.L. (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze di igiene pubblica a carattere locale

#### **ORDINA**

per le ragioni ed ai sensi delle disposizioni e misure menzionate in premessa, in via precauzionale,

- ***la chiusura di tutte le attività commerciali per le giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, fatta eccezione per le farmacie e per le rivendite dei generi di monopolio presso le quali è consentita la distribuzione e vendita esclusiva di prodotti sotto monopolio.***

### **INDIVIDUA**

quale Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. gg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Dirigente della Polizia Municipale Ing. Vito Ascoli (pec: vito.ascoli@pec.comuneacerra.it) a cui devono essere trasmesse eventuali comunicazioni.

### **DISPONE**

che per l'esecuzione della presente ordinanza è incaricato il Comando della Polizia Municipale locale a cui è demandato l'eventuale adozione delle misure sanzionatorie di legge;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;

che sia data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione di manifesti murali sull'intero territorio comunale;

che la presente ordinanza sia notificata a tutti gli operatori commerciali del territorio comunale;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Napoli,
- alla Regione Campania,
- all'Unita di Crisi Regionale COVID-19,
- al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA2 Nord,
- al locale Commissariato della Polizia di Stato,
- alla Stazione dei Carabinieri di Acerra.

### **AVVERTE**

che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza municipale, 9 aprile 2020

**IL SINDACO**  
**Raffaele LETTIERI**